

N. 817-932-2275-2567-4035-5328-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(AGRICOLTURA)

(Relatore: **Francesco BRUNI**)

SULLE

PROPOSTE DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CRESCENZI, NENNA D'ANTONIO, RICCIUTI, ARTESE,
VECCHIARELLI, LUCCHESI, GRIPPO, TANCREDI, SILVESTRI**

Presentata il 10 luglio 1987

Disposizioni in materia di usi civici

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FERRARI MARTE, COLUCCI, CRESCO,
ALBERINI, DIGLIO, ARTIOLI, FERRARINI**

Presentata il 16 luglio 1987

Dichiarazione di estinzione
di usi civici e diritti di promiscuo godimento

d'iniziativa del deputato NICOTRA

Presentata il 1° febbraio 1988

Dichiarazione di estinzione degli usi civici e dei diritti di godimento promiscuo e soppressione del Commissariato per la liquidazione degli usi civici

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**VALENSISE, MACERATINI, TRANTINO, TASSI,
MACALUSO, CARADONNA**

Presentata il 7 aprile 1988

Modifica e integrazione dell'articolo 29 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, ai fini della definizione delle controversie sugli usi civici

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BRUNI FRANCESCO, CAMPAGNOLI, RABINO, RICCIUTI,
RINALDI, TORCHIO, ZAMBON, ZUECH**

Presentata il 15 giugno 1989

Norme concernenti i diritti di uso civico

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SCALIA, PROCACCI, RONCHI, TAMINO, CEDERNA, TIEZZI

Presentata il 18 dicembre 1990

Nuove norme sui demani civici

Presentata alla Presidenza il 29 gennaio 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — 1. Il testo che si porta all'esame dell'Assemblea esprime le posizioni della maggioranza della Commissione, essendosi rivelato impossibile approvare un testo unitario.

Va subito chiarito che lo scopo del testo che si propone non è quello di affrontare l'intera materia degli usi civici, ma soltanto di regolare le due fattispecie che provocano le maggiori turbative nel corpo sociale, ossia l'incidenza dei diritti di uso civico su terreni di proprietà privata e le occupazioni abusive, ormai lungamente risalenti nel tempo, di terreni gravati da usi civici. La proposta intende inoltre procedere ad una definizione più esatta delle competenze in materia e delle relative procedure.

La principale finalità della proposta è, quindi, quella di eliminare le discrepanze venutesi a creare tra situazioni di fatto e situazioni di diritto.

Il dato da cui occorre partire è l'esistenza di situazioni nelle quali, a volte per il lungo tempo trascorso, altre volte per il consolidarsi di posizioni acquisite o, ancora, per l'incuria degli amministratori, si è perduta ogni coscienza dell'« uso civico » del fondo. In tali situazioni appare utopistico ed irrealistico pensare di giungere ad una reintegrazione di tali diritti.

Pertanto, la proposta si muove sostanzialmente sulle linee della legge 16 giugno 1927, n. 1766, varata proprio per la liquidazione degli usi civici e per la legittimazione delle situazioni caratterizzate dagli stati di fatto sopra indicati.

Per quanto riguarda le competenze, la proposta non fa che chiarire il dettato del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. Si tratta quindi di

un testo che, nelle sue linee portanti, non può essere considerato né rivoluzionario, né innovativo.

2. La prima delle fattispecie che viene affrontata, quindi, riguarda l'estinzione dei diritti di uso civico gravanti su terreni di proprietà privata.

Si tratta di estinguere diritti che gravano, seppure solo sul piano giuridico, su terreni di proprietà privata, quindi non demaniali, quali legnatico, pascolo, semina, ecc.. Sono diritti ormai non più in uso ed incompatibili con una moderna impresa agricola: la loro liquidazione era già fra le finalità della legge 16 giugno 1927, n. 1766.

Trascorsi più di 60 anni dall'approvazione di questa legge, in presenza di situazioni soggettive ed oggettive totalmente mutate, con una coscienza del diritto di uso civico ormai quasi ovunque estinta, la liquidazione dell'uso civico non dovrebbe apparire né scandalosa, né rivoluzionaria, ma anzi necessaria.

Si tratta di un fenomeno che riguarda numerose piccole imprese, per una entità complessiva di 250-300 mila ettari, come tale non trascurabile.

Il testo propone l'estinzione di questi diritti *ope legis*, salva la corresponsione di un compenso nei casi in cui l'uso civico sia stato esercitato negli ultimi venti anni.

3. La seconda fattispecie affrontata dalla proposta interessa, invece, la legittimazione delle occupazioni abusive, avvenute a vario titolo e secondo diverse modalità, sui demani civici. In primo luogo si sono verificate, anche per incuria degli amministratori degli enti gestori, diverse occupazioni nel corso del tempo. In pre-

valenza si tratta di terreni a suo tempo regolarmente assegnati in enfiteusi e successivamente trasmessi sino agli attuali occupanti «abusivi» in contrasto con i divieti fissati dall'articolo 21, ultimo comma, della legge n. 1766 del 1927. Per il resto si tratta di occupazioni del tutto abusive, derivanti dalle più diverse situazioni: terreni ceduti o divisi con enti pubblici o privati, con atti notarili, con sentenze o con trasmissioni catastali; terreni inseriti in piani urbanistici, sui quali sono state costruite abitazioni con concessione edilizia o senza, e così via.

A fronte di queste numerose realtà, ormai irreversibili, vi è l'esigenza di una regolarizzazione. Da qui la proposta di consentire la legittimazione quando l'occupazione dura da almeno dieci anni.

È opportuno ricordare che la legittimazione di occupazioni abusive è già prevista dall'articolo 9 della legge n. 1766 del 1927. È proprio tramite questo articolo che ancora oggi, grazie ad una interpretazione che può destare qualche perplessità, si operano «legittimazioni» da parte dei commissari per la liquidazione degli usi civici, come se si trattasse di una facoltà attribuita in via permanente.

La proposta che si presenta ha il pregio, invece, di fissare un termine massimo entro il quale deve essere richiesta

la legittimazione delle occupazioni abusive esistenti; decorso detto termine, non saranno più consentite legittimazioni.

Vi è dunque un evidente miglioramento rispetto alla normativa vigente.

4. Come si è detto, infine, la proposta tende a chiarire l'esatta lettura dell'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, confermando in capo alle Regioni tutte le competenze amministrative in materia di liquidazione e di legittimazione di usi civici e lasciando ai commissari soltanto le competenze giurisdizionali, in caso di controversie.

Il relatore ritiene che questa soluzione non solo risponda ad una corretta interpretazione della volontà del legislatore del 1927, ma eviti altresì il rischio di una commistione di competenze, amministrative e giurisdizionali, in capo ad un unico soggetto, rivelatasi inutile ai fini di una efficace e sollecita operatività degli organi interessati. Tale proposta inoltre può far superare, per una notevole quantità di casi, le lungaggini legate alle interminabili controversie che hanno caratterizzato i provvedimenti di liquidazione e di legittimazione, garantendo sollecitamente certezza di diritto.

FRANCESCO BRUNI, *Relatore.*

TESTO

UNIFICATO DELLA COMMISSIONE.

Disposizioni in materia di usi civici.

ART. 1.

*(Liquidazione degli usi civici
su terreni di proprietà privata).*

1. I diritti di uso civico gravanti su terreni di proprietà privata che non si trovavano in esercizio alla data del 31 dicembre 1971 sono estinti.

2. I diritti di cui al comma 1, in esercizio alla data del 31 dicembre 1971, sono liquidati, su richiesta del proprietario del terreno, a seguito della corresponsione di un corrispettivo di liquidazione determinato dalla giunta regionale.

3. Il corrispettivo di liquidazione consiste in una somma di denaro corrispondente al valore agrario dei diritti liquidati. La giunta regionale nel determinare il corrispettivo tiene conto dei parametri stabiliti dall'articolo 5, commi 2 e 3, della legge 16 giugno 1927, n. 1766, degli anni di cessazione dell'esercizio e della qualifica di coltivatore diretto del proprietario del fondo.

4. Il provvedimento di liquidazione degli usi produce l'estinzione dei relativi diritti. Esso è pubblicato sul *Bollettino Ufficiale* della regione e notificato al proprietario ed al comune rappresentante della generalità degli aventi diritto.

5. Contro il provvedimento della giunta regionale è ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla notificazione, al commissario per la liquidazione degli usi civici competente per territorio quando la materia inerisce alla esistenza degli usi civici. Il commissario decide con sentenza inappellabile.

6. Il presidente della giunta regionale, accertato che contro il provvedimento di cui al comma 2 non è stato prodotto ricorso o che questo è stato deciso con

sentenza passata in giudicato, ed accertato altresì che è stato corrisposto il corrispettivo di liquidazione, emette decreto definitivo di liquidazione dei diritti di uso civico.

ART. 2.

(Convalida di atti nulli).

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli atti di trasferimento della proprietà o di altro diritto reale di beni di natura civica, stipulati dai comuni o dagli enti agrari rappresentanti la collettività proprietaria, nulli per indisponibilità dei beni stessi da parte degli enti concedenti, sono convalidati, purché trascritti anteriormente al 1° gennaio 1992.

ART. 3.

(Legittimazione delle occupazioni abusive).

1. Le occupazioni in atto di terre in uso civico appartenenti ai comuni, alle frazioni e alle associazioni agrarie comunque denominate, comprese quelle acquisite per effetto della liquidazione di cui all'articolo 1 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, anche se verificatesi in contrasto con i divieti di cui all'articolo 21, ultimo comma, della citata legge, sono legittimate su istanza degli occupatori, in deroga a quanto previsto dall'articolo 9 della legge medesima.

2. La legittimazione di cui al comma 1 è consentita per le occupazioni di terre di uso agricolo o non agricolo in atto da almeno dieci anni alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Per il calcolo del decennio si somma la durata dell'occupazione del richiedente a quella dei suoi danti causa.

4. Ai fabbricati edificati su terreni di uso civico, costruiti tra il 1° settembre 1967 ed il 1° ottobre 1983, si applicano le disposizioni di cui alla legge 26 febbraio 1985, n. 47, e le relative domande di sanatoria sono presentate entro sei mesi dalla legittimazione.

ART. 4.

(Procedura di legittimazione).

1. La domanda di legittimazione è presentata dall'occupatore al comune o ad altro ente agrario che rappresenta la collettività proprietaria, indicati successivamente come ente titolare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata dai titoli comprovanti il diritto alla legittimazione.

2. L'ente titolare trasmette la domanda, con il proprio motivato parere alla regione, che decide sulla domanda di legittimazione e determina il canone in base all'articolo 5.

3. Le decisioni della regione sono assunte dalla giunta regionale.

4. La delibera della giunta regionale di cui al comma 3 è notificata al richiedente e all'ente titolare ed è pubblicata sul *Bollettino Ufficiale* della regione ed affissa per 60 giorni all'albo comunale.

5. Contro la deliberazione di cui al comma 4 è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale competente per territorio entro 30 giorni dalla notificazione o dall'ultimo giorno della pubblicazione nell'albo comunale.

6. La legittimazione è resa esecutiva con decreto del presidente della giunta regionale dopo che sia diventata esecutiva la deliberazione di cui al comma 2 o sia passata in giudicato la sentenza di cui al comma 5.

7. È abrogato il settimo comma dell'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

ART. 5.

(Canone e corrispettivo di legittimazione).

1. Il canone enfiteutico dovuto per i terreni legittimati ai sensi dell'articolo 4 è pari al reddito dominicale catastale determinato ai fini delle imposte sui redditi al momento della domanda di legittimazione, con riferimento alla qualità e classe di coltura esistente alla data di inizio dell'occupazione o concessione.

2. La regione può determinare diversi parametri di calcolo e riduzioni del canone in rapporto ai titoli di possesso, al periodo di occupazione, alla destinazione agricola e alla qualifica di coltivatore diretto dell'occupatore.

3. Per i terreni non agricoli, ai sensi degli strumenti urbanistici vigenti, il canone è pari a dieci volte quello dovuto per il terreno qualora esso avesse conservato la precedente destinazione agricola.

4. Il fondo enfiteutico può essere affrancato contestualmente o successivamente alla legittimazione, moltiplicando il canone per un coefficiente pari a 15.

ART. 6.

(Affrancazione dei fondi).

1. Gli atti di divisione o di alienazione o di cessione a qualunque titolo di quote di terre civiche assegnate in enfiteusi ai sensi degli articoli 19 e seguenti della legge 16 giugno 1927, n. 1766, nulli per mancanza di affrancazione del fondo e trascritti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono convalidati. Al fine della convalida si procede in ogni caso all'affrancazione del fondo ai sensi dei commi 2, 3 e 4.

2. Gli enfiteuti, o i loro aventi causa, di quote di terre civiche assegnate ai sensi degli articoli 19 e seguenti della legge 16 giugno 1927, n. 1766, affrancano il fondo anche in assenza delle migliorie, con istanza proposta al comune o alla comunità di abitanti.

3. Il capitale di affranco è pari al canone enfiteutico moltiplicato per un coefficiente pari a 15.

4. I fondi concessi in enfiteusi, ai sensi degli articoli 19 e seguenti della legge 16 giugno 1927, n. 1766, per un canone inferiore a lire 100.000 sono affrancati di diritto. I relativi canoni sono estinti dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 7.

*(Determinazione dei beni
soggetti ad uso civico).*

1. Le regioni, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, inviano ai singoli comuni le mappe ed i dati catastali dei terreni e dei beni soggetti ad uso civico esistenti nell'ambito del territorio comunale.

2. I documenti di cui al comma 1 sono depositati nelle segreterie dei comuni per la libera consultazione dei cittadini. Il sindaco del comune rilascia le certificazioni relative ai beni soggetti ad uso civico sulla base di tali documenti.

ART. 8.

(Disposizioni varie).

1. Sono fatte salve le competenze spettanti alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

TESTO
DELLE PROPOSTE DI LEGGE

N. 817

CAPO I

LEGITTIMAZIONE

ART. 1.

1. Coloro che occupano immobili di comuni, frazioni di comuni ed associazioni agrarie che risultino gravati da usi civici e da diritti di promiscuo godimento non più esercitati, hanno diritto di ottenere la legittimazione dei diritti figuranti a loro favore da sentenze, atti di notai o di altri pubblici ufficiali, intestazioni catastali o altri titoli, aventi data certa, comunque anteriore al 1° gennaio 1987.

2. La legittimazione determina l'attribuzione dei diritti suddetti a far tempo dalla data certa dei titoli di cui al comma 1 e vale quale sanatoria delle nullità concernenti i titoli stessi a causa della inalienabilità ed inusucapibilità degli immobili che ne sono oggetto.

ART. 2.

1. La domanda di legittimazione è presentata dall'interessato al sindaco del comune ove ricade l'immobile, allegandovi i titoli di cui all'articolo 1 e correndola della prova dell'avvenuto versamento presso la tesoreria comunale del corrispettivo previsto dall'articolo 3.

2. L'atto di legittimazione è stipulato nei successivi novanta giorni, con convenzione tra il sindaco ed il richiedente, ovvero con atto unilaterale del sindaco, senza necessità di preventiva delibera di

consiglio comunale o di giunta municipale. La convenzione e l'atto unilaterale devono essere redatti con scrittura privata con sottoscrizione autenticata o con atto pubblico ricevuto da notaio e sono immediatamente efficaci, senza alcuna necessità di approvazione.

ART. 3.

1. Il corrispettivo di legittimazione è stabilito come segue:

a) per gli immobili censiti in catasto terreni in una somma pari a 180 volte il reddito dominicale risultante in catasto alla data del 31 dicembre 1986;

b) per gli immobili censiti in catasto urbano con attribuzione di rendita catastale in una somma pari a 180 volte la rendita risultante in catasto;

c) per gli immobili censiti in catasto urbano non aventi ancora rendita catastale, in una somma pari a 180 volte la rendita catastale attestata dall'ufficio tecnico erariale competente a richiesta dell'interessato.

2. In ogni caso, gli uffici tecnici erariali, su istanza degli interessati, devono attribuire la rendita agli immobili denunciati per l'accatastamento al catasto urbano con attestazione rilasciata entro novanta giorni dalla richiesta, salva revisione della rendita in sede di attribuzione definitiva. Tale revisione ha efficacia dal giorno in cui è divenuta definitiva.

ART. 4.

1. Tutte le controversie riguardanti l'applicazione delle norme che precedono sono attribuite alla competenza del pretore del luogo in cui sono posti gli immobili.

2. In caso di rifiuto o ritardo da parte del sindaco a stipulare l'atto di legittimazione, si applica la procedura di cui agli articoli 2 e seguenti della legge 22 luglio 1966. n. 607.

CAPO II

AFFRANCAZIONE

ART. 5.

1. L'affrancazione dei terreni assegnati in enfiteusi a norma dell'articolo 19 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, sana l'invalidità degli atti di disposizione compiuti in violazione del divieto di cui all'ultimo comma dell'articolo 21 della stessa legge, sia se compiuti dagli originari assegnatari sia dai loro aventi causa a qualsiasi titolo.

2. L'affrancazione è consentita fino a quando i fondi non siano stati rilasciati a favore del comune, della frazione o della associazione agraria, anche se si è verificata una causa di devoluzione.

3. In caso di inadempimento dell'obbligo di migliorare il fondo assegnato, il capitale di affranco è raddoppiato.

4. È abrogato l'ultimo comma dell'articolo 21 della legge 16 giugno 1927, n. 1766.

N. 932
—**ART. 1.**

1. Gli usi civici e i diritti di promiscuo godimento di cui all'articolo 1 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, anche se accertati con provvedimento divenuto irrevocabile, possono essere dichiarati estinti quando si accerti che non rispondono più alle motivazioni e alle finalità per le quali erano stati originariamente costituiti.

ART. 2.

1. La estinzione è dichiarata con la procedura di cui alla legge 10 luglio 1930, n. 1078, dal competente commissario istituito con l'articolo 27 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, su domanda dell'assessore regionale all'agricoltura e foreste, previa delibera del consiglio regionale.

ART. 3.

1. Il termine dal quale decorre l'estinzione dell'uso civico o del diritto è stabilito nella pronuncia del commissario e non può essere superiore a sei mesi dal passaggio in giudicato del provvedimento.

ART. 4.

1. Spetta all'assessore regionale all'agricoltura e foreste di dare esecuzione al provvedimento del commissario.

N. 2275
—**ART. 1.**

1. Gli usi civici ed i diritti di godimento promiscuo di cui all'articolo 1 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, sono dichiarati estinti entro un anno dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente legge.

ART. 2.

1. Gli assessorati all'agricoltura e foreste delle regioni a statuto speciale ed ordinario dispongono entro un anno dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente legge i provvedimenti di dichiarazione di estinzione di cui al comma 1 dell'articolo 1, della presente, legge.

ART. 3.

1. Sono soppressi i Commissariati per la liquidazione degli usi civici di cui all'articolo 27 della legge 16 giugno 1927, n. 1766.

2. Il relativo personale dipendente, distaccato dalle regioni, rientra nell'Amministrazione di appartenenza entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente legge.

N. 2567**ART. 1.**

1. Dopo il secondo comma dell'articolo 29 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, sono aggiunti i seguenti:

« Le controversie di cui al precedente comma sono estinte con pronuncia che equivale a liquidazione dell'uso civico senza compenso qualora i privati ricorrenti dimostrino:

a) di aver posseduto il bene escludendo altri per oltre trenta anni, se non abbiano altro titolo, per dieci anni se provvisti di titolo di proprietà, per cinque anni se ricorrono gli estremi di cui al secondo comma dell'articolo 1159-*bis*, del codice civile;

b) di aver destinato il bene conformemente ai contenuti dell'asserito uso civico.

In qualunque fase e stato del processo, su istanza delle parti private che intendono dimostrare quanto sopra, il giudice fissa l'udienza per l'incombente, sospendendo ogni altra attività del procedimento. Al termine dell'udienza il giudice, con ordinanza, dichiara la sussistenza degli speciali requisiti di cui al precedente comma.

Entro sessanta giorni dal deposito dell'ordinanza, le parti a favore delle quali la stessa è resa devono versare al comune in cui si trova il bene una somma pari a tante annualità di reddito dominicale rivalutato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche quante sono quelle del possesso legittimante, nel massimo di trenta annualità. La prova dell'eseguito pagamento, anche tramite versamento postale, comporta l'estinzione del giudizio, dichiarato dal giudice con decreto non

impugnabile, che, a cura delle parti private, è soggetto alla trascrizione nei pubblici registri immobiliari. I beni così acquisiti non possono subire, comunque, destinazione diversa da quella dimostrata, salvo le diverse disposizioni contenute negli strumenti urbanistici generali e di attuazione ».

N. 4035
—**ART. 1.**

1. I diritti di uso civico gravanti su terreni di proprietà privata sono estinti con l'entrata in vigore della presente legge.

ART. 2.

1. I terreni di uso civico dei comuni, delle frazioni, delle università agrarie e delle associazioni agrarie comunque denominate, quando siano trascorsi venti anni consecutivi dalla occupazione o comunque dalla concessione, possono essere legittimati da coloro che li occupano a qualsiasi titolo, da almeno cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La domanda di legittimazione è presentata all'ente proprietario con l'indicazione dei documenti sui quali si fonda e delle prove che propone ai fini dell'accertamento del possesso, nonché con la prova dell'avvenuto versamento del corrispettivo previsto dall'articolo 3.

3. L'ente proprietario, qualora riconosca la sussistenza del diritto alla legittimazione, adotta la relativa deliberazione, oppure propone opposizione davanti al pretore competente per territorio.

4. Decorso inutilmente il termine di novanta giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 2 la legittimazione si considera assentita.

ART. 3.

1. Il corrispettivo dovuto per la legittimazione è determinato in misura pari a dieci volte il reddito dominicale stabilito, al momento della domanda di legittimazione, ai fini delle imposte sui redditi con riferimento alle colture esistenti alla data della occupazione o della concessione.

N. 5328

—

ART. 1.

(Patrimoni civici o di demanio civico).

1. I beni di originario demanio civico, comunque denominati, e le terre e le costruzioni di pertinenza, assegnate in proprietà collettiva alla generalità dei cittadini abitanti nel territorio di un comune o di una frazione, in attuazione della legge 16 giugno 1927, n. 1766, e del relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332, dell'articolo 9 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e delle altre leggi in materia, le terre possedute a qualunque titolo da comuni, frazioni, università ed altre associazioni agrarie, comunque denominate, antiche regole e comunità di abitanti, siano o meno soggette all'esercizio attuale degli usi civici, costituiscono patrimonio intangibile ed indisponibile delle comunità proprietarie al fine di conservare e ricostituire, ove necessario, l'*habitat* naturale dell'uomo.

2. Sono comprese tra le terre civiche di cui al comma 1 ed assoggettate al relativo regime giuridico le terre anche di diversa natura possedute da comuni, frazioni ed enti di cui al citato comma 1 e costituenti un unico accorpamento con i patrimoni di originaria natura civica e con quelli già assegnati alle categorie di cui all'articolo 9.

ART. 2.

(Regime giuridico).

1. I patrimoni di cui all'articolo 1 sono soggetti a regime di inalienabilità ed imprescrittibilità dei relativi diritti e sono vincolati alle destinazioni stabilite in base a piani e programmi deliberati

dagli enti gestori delle comunità proprietarie nell'ambito dei criteri e finalità di categoria di cui all'articolo 9.

ART. 3.

(Attività di pianificazione territoriale).

1. I piani di sistemazione territoriale e di difesa del suolo (piani paesistici, di bacino, urbanistici ai vari livelli) devono tener conto nelle loro previsioni del regime e destinazione dei patrimoni civici, già accertati, di cui all'articolo 1.

2. Le previsioni dei piani sono suscettibili di variante in relazione agli esiti delle verifiche demaniali in corso e successive.

ART. 4.

(Mutamento di destinazione).

1. Può essere autorizzato il mutamento delle destinazioni originarie e di quelle di categoria dei beni di cui all'articolo 9 solo per aree limitate in relazione a finalità pubbliche e di interesse pubblico sopravvenute, accertate con deliberazione dell'ente gestore.

2. I mutamenti di destinazione debbono garantire il rispetto delle risorse agro-silvo-pastorali esistenti.

3. Quando il mutamento di destinazione interessa estensioni notevoli o beni di notevole interesse, anche non patrimoniale, può essere promosso *referendum* consultivo presso gli utenti.

ART. 5.

(Alienazione).

1. L'alienazione di terre civiche può essere autorizzata solo nel caso in cui sia impossibile realizzare i fini per cui è richiesta con la procedura di mutamento di destinazione.

2. L'autorizzazione può essere richiesta unicamente per i terreni che non siano

più utilizzabili dalle comunità proprietarie per i fini di cui agli articoli 1, 2 e 3.

3. L'autorizzazione all'alienazione deve contenere la clausola di retrocessione delle terre all'alienante ove non siano realizzate le finalità per le quali l'alienazione è stata autorizzata nel termine previsto nell'atto di autorizzazione nonché il diritto di prelazione a favore dell'ente alienante.

4. Il prezzo va impiegato nell'acquisto di terre dello stesso valore di quello alienato in modo da non diminuire l'entità del patrimonio civico.

ART. 6.

(Reintegre e legittimazioni).

1. Le regioni provvedono al recupero ed alla sistemazione delle terre civiche oggetto di occupazioni abusive.

2. I terreni trasformati con opere di miglioria di natura agro-silvo-pastorale di natura permanente e sostanziale possono essere legittimati a favore di chi ha prodotto le miglorie con il proprio lavoro e purché concorrano le seguenti condizioni:

a) che la zona occupata non interrompa la continuità del demanio;

b) che l'occupazione duri da almeno 10 anni dall'entrata in vigore della presente legge.

ART. 7.

(Regolarizzazione di atti nulli).

1. Coloro che posseggono terreni in virtù di atti pubblici nulli anteriori alla data di entrata in vigore della presente legge possono chiedere la regolarizzazione del loro titolo.

ART. 8.

(Sanatoria di abusi edilizi).

1. Nei casi in cui per effetto di utilizzazioni non conformi alla categoria di legge e oramai consolidate, porzioni di

terre civiche siano state trasformate entro la data di entrata in vigore della presente legge in modo irreversibile, e non siano riconvertibili a pubbliche finalità, la regione, su richiesta motivata dell'ente gestore ovvero, in mancanza, del comune territorialmente competente, può disporre la sclassificazione di dette terre dal regime demaniale civico.

2. I terreni sclassificati a norma del comma 1 entrano a tutti gli effetti nel regime ordinario di diritto comune.

3. Le costruzioni realizzate *sine titulo* sulle terre sclassificate sono soggette alle norme ordinarie sulla sanatoria dei cosiddetti abusi edilizi.

ART. 9.

(Verifiche ed inventari: assegnazioni a categoria).

1. Le regioni procedono alla verifica delle terre di cui all'articolo 1 ed alla formazione ed aggiornamento degli inventari delle terre civiche.

2. Gli inventari hanno finalità solo ricognitiva: le eventuali omissioni non incidono sui diritti delle popolazioni.

3. Le regioni emanano norme per l'esecuzione delle verifiche e la formazione degli inventari.

4. Negli inventari i beni accertati sono distinti in tre categorie:

a) categoria A): terreni convenientemente utilizzabili come bosco e pascolo e attività zootecniche;

b) categoria B): terreni convenientemente utilizzabili per colture agrarie e attività connesse;

c) categoria C): terreni suscettibili di altre utilizzazioni che interessino la collettività proprietaria.

5. L'assegnazione a categoria è fatta dalla regione, sulla base di un piano di massima, dopo adeguata istruttoria, sentito l'ente gestore e il comune territorialmente interessato.

ART. 10.

(Gestione).

1. La gestione ha luogo secondo programmi annuali e pluriennali deliberati dall'organo di amministrazione dell'ente nell'ambito dei criteri e direttive di cui all'articolo 1 e attraverso forme consorziate per comprensori omogenei per parametri idrografici, morfologici, sociali.

2. I programmi di gestione vanno coordinati con gli enti territoriali ed istituzionali di competenza (quali enti locali e autorità di bacino).

3. Per la gestione e per formare i programmi operativi gli enti si avvalgono dei propri uffici tecnico-amministrativi, ed in mancanza, del supporto tecnico-amministrativo del competente servizio regionale.

1. Gli enti di gestione possono riunirsi in consorzio per provvedersi più agevolmente dei mezzi necessari per la realizzazione di opere e servizi di interesse comune.

5. Gli enti di gestione possono avvalersi di un delegato tecnico, scelto fra gli esperti di specifica competenza del settore.

ART. 11.

(Finanziamenti).

1. Gli enti di gestione possono chiedere finanziamenti finalizzati alla formazione e funzionamento dei propri uffici tecnico-amministrativi.

2. Le regioni possono concedere fidejussioni per il finanziamento delle opere di riconversione, sistemazione e conservazione dei patrimoni di cui all'articolo 1.

ART. 12.

(Esenzioni fiscali).

1. Sono esenti da imposizione fiscale i redditi derivanti da attività compatibili con le finalità di conservazione e sviluppo dei patrimoni di cui all'articolo 1.

ART. 13.

(Vigilanza).

1. Le regioni istituiscono, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, enti di vigilanza ambientale sui patrimoni di cui all'articolo 1, composti in parti uguali da membri eletti dagli utenti e da membri eletti dalle articolazioni locali delle associazioni ambientaliste individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

2. Le regioni provvedono, entro il termine di cui al comma 1, a disciplinare la composizione, l'organizzazione e le funzioni degli enti di vigilanza.

ART. 14.

(Difensore dei diritti civili).

1. Le regioni istituiscono, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, organi istituzionali per la tutela dei patrimoni e diritti civili di cui all'articolo 1.

2. L'organo regionale può promuovere e sollecitare azioni nell'interesse delle popolazioni.